

MUFLONI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

Sappiamo che sull'Isola del Giglio con il progetto Life LetsGoGiglio avviato dal Parco dell'Arcipelago Toscano (dal 2019 al 31.12.2023) e, prima ancora, sull'Isola d'Elba, ha avuto inizio l'eradicazione dei mufloni (vecchi, giovani, cuccioli, madri, maschi, femmine gravide...), in quanto la specie è considerata aliena, invasiva, esotica, alloctona.....

Dopo lo sterminio, ad oggi nell'Isola del Giglio sono rimasti 25-40 esemplari. Mentre per i 500 mufloni dell'Isola d'Elba la condanna a morte è già stata pronunciata.

L'eradicazione viene deliberata con indiscussa convinzione, dal presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, dall'Università di Firenze Dipartimento di Biologia e da NEMO Nature and Environment Management Operators un ente esperto in progetti e metodi.

Gli enti di cui sopra si appellano al Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.10.2014

http://www.pescaricreativa.org/docs/eu/regolamento_ue_1143_2014_ias_it.pdf e al Decreto 19 gennaio 2015 Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992, del Ministero dell'Ambiente

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/dim_07_02_2015_specie_alloctone.pdf

Tale elenco del Ministero, esclude il muflone sardo - sottospecie italiana di Ovis (orientalis) musimon Gmelin 1774 - dalle specie alloctone considerandolo parautoctono in quanto introdotto in Italia dall'oriente prima del 1500. Se il muflone sardo è parautoctono perchè non deve esserlo quello elbano e quello gigliese (e tutti gli altri toscani) che provengono dalla Sardegna per introduzione negli anni '70 a scopo venatorio? Perchè deve pagare il muflone innocente per l'ignoranza, l'arroganza, la violenza e lo strapotere degli uomini? **Se i mufloni dell'Arcipelago Toscano provengono dalla Sardegna, sono parautoctoni come i loro parenti sardi** ed è assurdo che vengano invece considerati alloctoni o peggio invasivi.

Inoltre, anche se (art. 2 comma 2 del decreto 19 gennaio 2015): *Lo status di parautoctonia non esclude la possibilità di attuare interventi di controllo o eradicazione locale di tali specie e popolazioni, in particolare in ambienti insulari dove tali interventi possono determinare risultati positivi per la conservazione della diversità biologica originaria, tali eventuali interventi di controllo delle specie parautoctone andranno condotti ai sensi dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n.157 (ovvero con l'uso di metodi ecologici).* Perchè se l'art. 18 comma c) della legge 157/92 vieta la caccia al muflone in Sardegna, dove è protetto a seguito della drastica riduzione dovuta al bracconaggio e all'impatto della pastorizia, non la vieta a quello dell'Arcipelago Toscano che proviene dalla Sardegna?

Sappiamo che la condizione delle specie animali nel nostro Paese oscilla nel tempo secondo le tendenze, gli interessi e le fantasie. Esempi ne sono il piccione (Columba livia) che è stato considerato specie domestica e poi selvatica rientrando di volta in volta sotto la giurisdizione di leggi diverse. Come la nutria (Myocastor coypus) considerata con grande fantasia: selvatica, protetta, alloctona, naturalizzata, nociva, invasiva. Quindi, prima protetta, ora da eradicare. Animali introdotti dall'uomo, per l'interesse dell'uomo, nelle nostre città e territori.

Come dichiarato più volte dagli organi del Parco, sono principalmente tre le motivazioni che

spingono all'eradicazione del muflone: danni all'agricoltura, alla biodiversità, alla sicurezza stradale. Ma anche le pressioni degli agricoltori, degli albergatori e, diciamo noi, dei cacciatori in costante deliquio.

Danni all'agricoltura.

Per i danni all'agricoltura (abbiamo anche letto *"di invasione ai giardini privati"*: ma i mufloni non mangiano fiori!) si rimanda alla relazione dei ricercatori del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Firenze del 2 luglio 2009, inserita nei Quaderni dell'Accademia dei Georgofili. Tale studio *stabilisce che il muflone è molto selettivo e la sua predilezione per la vegetazione legnosa (Ruscus aculeatus, pungitopo e Ilex aquifolium, agrifoglio), fa di loro uno strumento dal valore incalcolabile per la conservazione di macchie e boschi* (vedi file:///C:/Users/Angela/AppData/Local/Temp/Guidi%20et%20al_2009-1.pdf e <http://www.georgofili.it/Media?c=965919f6-4c1a-4cd9-97a2-af96b664d5df> . Ancora: *"sull'Isola d'Elba si è potuto descrivere un trend stagionale dei danni che riflette la disponibilità di risorse e si sono evidenziati degli Hot Spots (punti caldi) di danno che per i mufloni si mantengono bassi in tutte le aree di studio. E' caratteristica dei mufloni instaurare una sorta di equilibrio con le risorse alimentari. Infatti il danno è sempre molto basso e uniformemente distribuito come se tendessero a minimizzare il disturbo distribuendolo il più possibile sul territorio"*. Quindi se il comportamento del muflone vale per l'Isola d'Elba dove erano in 500, vale anche per l'Isola del Giglio dove ne restano sparute decine.

Si rimanda anche allo studio sviluppato da Sterna nel 2006, con la supervisione scientifica di Silvano Toso per la Regione Emilia Romagna, nel quale si dichiara che *"la maggior parte degli autori sia concorde nell'escludere pesanti responsabilità del muflone nel causare danni alle attività agricole"* nonché *"scarsa rilevanza dei danni provocati alle colture agricole e forestali conseguente alla rusticità della specie"*.

Nel periodo 2010-2018 per i mufloni non sono stati liquidati danni all'agricoltura dalla Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/documents/10180/16490560/2+assessore+CONFERENZA+REGIONALE+CACCIA+28-29+GIUGNO+2019.pdf/79a51df4-119f-48cb-b429-9b9bd999ebfa>

Incidenti stradali.

Gli incidenti stradali? Secondo le statistiche, la maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (74,5%), quindi incolpare gli animali è ridicolo visto che in tutto il nostro Paese si contano circa 172.183 incidenti stradali nel 2019 e in Toscana 15.525.

Nel 2018 i mufloni in Toscana sono stati calcolati in 737, i caprioli in 184.578 e i cinghiali in 121.952.

https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/COCCOINA/documenti/nota%20informativa%2040_pub.pdf

Gli incidenti con mufloni in Toscana tra il 2001 e il 2008 sono stati 3 sempre secondo uno studio della Regione. Per la sicurezza degli automobilisti la Regione Toscana finanzia alcuni progetti che prevedono speciali prismi che riflettono la luce dei fari, allarmi visivi, ultrasuoni, corridoi ecologici.....ottime alternative alla caccia come dichiara il direttore di Confagricoltura Toscana.

Nessun incidente stradale è stato causato dai mufloni dal 2012 al 2017.

Danni alla biodiversità.

I danni alla biodiversità? Quale biodiversità? Il muflone non è concorrente con i cervidi, non occupa nicchie ecologiche di altri animali, può solo competere con i camosci che però, nell'Arcipelago Toscano non sono di casa. E' preda di lupi, volpi, cani randagi (stimati 1 milione in Italia e di cui nessuno si preoccupa anche se si ibridano con i lupi danneggiando sì la biodiversità). Per quanto riguarda la flora si rimanda ai già citati documenti.

Si parla di biodiversità e si dimentica di considerare che la caccia, molto attiva in Toscana, nè protegge nè incrementa la biodiversità, *non protegge il territorio, non risana i boschi*, al contrario. Il rapporto pubblicato dall'ONU nel maggio 2019 parla di un milione di specie a rischio di estinzione a causa dell'impatto umano, più che in ogni altro periodo della nostra storia. Un'offensiva senza precedenti.

Il Living Planet Report dicembre 2016 del WWF, stima il tasso di declino per gli animali terrestri del 38%, per quelli marini del 36% e per gli animali di acqua dolce dell'81%. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dichiara: *"E' l'uomo la principale minaccia alla biodiversità. Il tasso di estinzione è stimato in circa una specie all'anno ma l'antropizzazione degli ambienti, la deforestazione e la pratica agricola delle monocolture determinano un tasso annuale diecimila volte superiore. Quando una specie scompare l'equilibrio che lega strettamente l'ecosistema, viene alterato"*. Possono i pochi mufloni fare tutto ciò?

Premesse queste osservazioni, tentiamo di portare alla luce ciò che dicono le leggi e i regolamenti.

Regolamento UE <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1143>

Art. 12- 1. Ciascuno Stato membro può istituire un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. A tali specie esotiche invasive gli stati membri possono applicare, se del caso e nel loro territorio, misure come quelle previste dagli art. 7, 8 da 13 a 17, 19 e 20. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie che essi considerano esotiche invasive di rilevanza nazionale e le misure applicate conformemente al paragrafo 1.

Art. 18- Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida. 1. Gli Stati membri possono decidere, sulla base di solide prove scientifiche ed entro due mesi dal rilevamento di una specie esotica invasiva di cui all'articolo 16, di non applicare le misure di eradicazione qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: b) da un'analisi costi benefici basata sui dati a disposizione emerge con ragionevole certezza che i costi, nel lungo periodo, siano estremamente alti e sproporzionati rispetto a benefici dell'eradicazione; c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti negativi molto gravi sulla salute umana, sull'ambiente o su altre specie.

Art. 19 Misure di gestione - comma 1,2,3,4,5.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016

<https://www.certifico.com/component/attachments/download/3601> adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. *Punto 2. Sulla base delle prove scientifiche disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'art. 5 paragrafo 1 del regolamento UE n. 1143/2014 la Commissione ha concluso che tutti i criteri di cui all'art. 4 paragrafo 3 del medesimo regolamento sono soddisfatti per le seguenti specie esotiche invasive (vengono elencate le specie e tra queste non c'è il muflone). Forse perchè non è alloctono? <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R1141&from=EN>*

Infine, perché eradicare, ovvero uccidere i mufloni dell'Arcipelago Toscano, un parco naturale che rappresenta una zona protetta creata dall'interazione tra l'essere umano e la natura?

Per una propria sensibilità il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus richiese il trasferimento dei mufloni dell'Isola d'Elba, primi ad essere eradicati ovvero uccisi, in Sardegna dove la popolazione presente è limitata e assiduamente minacciata dal bracconaggio e quindi a rischio di estinzione <https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2016/06/04/mufloni-dellisola-delba-e-ora-di-ritornare-a-casa/>. Il Gruppo riteneva che la reintroduzione dei mufloni in Sardegna potesse venire incontro alle varie esigenze e, soprattutto, alla salvaguardia di una delle più caratteristiche e rilevanti specie selvatiche del Mediterraneo. L'ISPRA ha però negato l'autorizzazione con prot. 39341/T-A23-T-A38 del 1 luglio 2016 <https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2016/08/27/mufloni-dellisola-delba-a-morte/>. Il Gruppo d'Intervento Giuridico chiamava l'intervento di trasferimento "*un vero e proprio ritorno a casa*".

Per i mufloni dell'Isola d'Elba, la petizione avviata dalle associazioni animaliste e dai cittadini raccolse in soli dieci giorni 4.395 adesioni <https://www.change.org/p/caart-coordinamento-associazioni-animaliste-regione-toscana-no-all-eradicazione-del-muflone-elbano-siamo-tutti-alloctoni> mentre, in violazione dell'art. 26 del Regolamento 1143/2014 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1143> che chiede esplicitamente di provvedere affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla preparazione dei piani, alla loro modifica o al loro riesame, nessun gruppo cittadino è stato convocato.

In conclusione, leggendo il bianco e il nero, le contraddizioni e le fantasie, le assenze e i pugni sul tavolo sorge naturale una domanda a risposta multipla: quanti sono i mufloni dell'Arcipelago, quali sono i danni documentati, quanti gli incidenti stradali provocati e quali specie dell'ecosistema (animali e vegetali) hanno subito distruzione o invasione della propria nicchia ecologica?

Conclusione:

Al Parco interessa soltanto dichiarare i mufloni specie aliena invasiva ed eradicarli dall'Arcipelago Toscano sfruttando il finanziamento dell'Unione Europea di 1.600.000 euro.

Noi riteniamo invece che i mufloni appartengano a una specie parautoctona e come tale rientri nella tutela e non si possa eradicare.

Dettaglio delle leggi citate

Regolamento UE 1143/2014 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&rid=1>

Punti 1....11-12-14 (*il muflone Ovis aries non è considerato specie invasiva di rilevanza unionale*)-
Punto 25 (*si parla dell'uso di metodi non letali*)

Punto 26 (*danneggiano gli ecosistemi - interazione tra organismi vegetali animali e ambiente - e ne riducono la resilienza ovvero la capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento*)

Punto 29 (consultazione pubblica nelle decisioni relative all'ambiente)

Punto 30 (La partecipazione della comunità scientifica è importante per fornire una valida base di conoscenze) *Com'è che le deduzioni della loro comunità collidono con quelle dell'Università di Firenze?*

Punto 32 (determinare in che modo si possa giungere alla conclusione che le specie esotiche invasive sono in grado di insediare popolazioni vitali e diffondersi) *Occorre conoscere i dettagli di tali conclusioni*

Punto 37 (Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione) *Quali sono nel dettaglio gli effetti sulla biodiversità? Occorre conoscerli.*

Art. 3 comma 2 («specie esotica invasiva»: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi)

Art. 3 comma 5 («biodiversità»: la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi)

Art. 3 comma 13 («eradicazione»: l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi o non letali - *stesso concetto vale per il contenimento, il controllo demografico e la gestione*)

Art. 4 comma 2c (elenco specie invasive: in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia) *Futuro, condizionale*

Art. 5 valutazione dei rischi (a cui devono attenersi gli Stati membri) e conseguente art. 9 Autorizzazioni.

Art. 11 comma 2 necessario e sulla base degli effetti di determinate specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati nonché sulla salute umana e sull'economia, e a condizione che sia accuratamente giustificato da un'analisi approfondita dei motivi di una cooperazione regionale rafforzata effettuata dallo Stato membro richiedente, la Commissione può richiedere, mediante atti d'esecuzione, che gli Stati membri interessati applichino, mutatis mutandis, nel proprio territorio o in parte di esso gli articoli 13, 14 e 16, l'articolo 17 in deroga. *Ma il muflone dell'Elba non è nell'elenco (vedi dopo).*

Articolo 12 Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

1. Ciascuno Stato membro può istituire un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. A tali specie esotiche invasive gli Stati membri possono applicare, se del caso e nel loro territorio, misure come quelle previste dagli articoli 7, 8, da 13 a 17, 19 e 20. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie che essi considerano specie esotiche invasive di rilevanza nazionale e le misure applicate conformemente al paragrafo 1.

Art. 18 Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida - In particolare:

b) da un'analisi costi/benefici basata sui dati a disposizione emerge con ragionevole certezza che i costi saranno, nel lungo periodo, estremamente alti e sproporzionati rispetto ai benefici dell'eradicazione;

c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti negativi molto gravi sulla salute umana, sull'ambiente o su altre specie (la dispersione del piombo nell'ambiente - vedi conferenza di Quito nella quale gli stati si sono impegnati a eliminare il piombo a livello globale dall'ambiente entro il 2017)

Lo Stato membro interessato notifica per iscritto e senza indugio la sua decisione alla Commissione. La notifica è accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

Articolo 19 Misure di gestione - comma 1,2,3,4,5.

Art. 26 Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri, nell'elaborare i piani d'azione in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento e le misure di gestione predisposte in conformità dell'articolo 19 dello stesso, provvedono affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla loro preparazione, alla loro modifica o al loro riesame mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/3.

Decreto 19 gennaio 2015 Ministero dell'Ambiente

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/07/15A00691/sg>

Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992, del Ministero dell'Ambiente. *Tale elenco, nelle specie parautoctone include il muflone sardo ma non quello elbano.*
